



CORTE DEI CONTI

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere
dott. Alessandro VISCONTI	Consigliere
dott.ssa Elisabetta CONTE	Primo Referendario
dott.ssa Federica LELLI	Referendario (relatore)
dott. Massimiliano MAITINO	Referendario

nella camera di consiglio del 7 agosto 2024

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Imperia n. 26 del 30 aprile 2024, avente ad oggetto "Acquisizione partecipazione azionaria nel capitale sociale di Rivieracqua S.p.A. mediante

conversione del credito derivante dall'accordo di ristrutturazione – approvazione bozza di statuto e patti parasociali della società mista Rivieracqua S.p.A.”, pervenuta in data 25 giugno 2024 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 3610;

VISTE le ordinanze nn. 39 e 40/2024, con le quali il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Federica Lelli;

PREMESSO IN FATTO

Con nota del 24 giugno 2024, il Comune di Imperia ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 30 aprile 2024, avente ad oggetto *“Acquisizione partecipazione azionaria nel capitale sociale di Rivieracqua S.p.A. mediante conversione del credito derivante dall'accordo di ristrutturazione – approvazione bozza di statuto e patti parasociali della società mista Rivieracqua S.p.A.”*; alla delibera sono allegati il nuovo statuto e i patti parasociali della società.

Alla comunicazione indicata sono altresì allegati il parere del Collegio dei revisori nonché il parere di uno studio legale in merito alla correttezza giuridico-formale delle bozze dello statuto e dei patti parasociali.

La delibera in esame prevede l'acquisizione di una partecipazione azionaria nel capitale sociale di Rivieracqua S.p.A.¹, nell'ambito di un più complesso piano (cfr. *infra*) preordinato al rilancio della società e alla costituzione di un sistema unitario di gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), con la conseguente necessitata adesione di tutti i comuni rientranti nell'Ambito Territoriale ATO Ovest Provincia di Imperia.

¹ Rivieracqua S.p.A. è una società per azioni a capitale totalmente pubblico (in prospettiva, cfr. *infra*, a capitale misto pubblico-privato), costituita nel novembre del 2012 allo scopo di gestire – secondo il modello dell'*in house providing* – il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese (ATO).

L'assunzione della gestione unitaria del S.I.I. in capo a Rivieracqua S.p.A. si è articolata in un processo graduale caratterizzato, almeno inizialmente, da notevoli ritardi. Tali ritardi, unitamente (i) all'insufficiente capitalizzazione iniziale, (ii) all'inadeguatezza delle tariffe del S.I.I., (iii) a una serie di difficoltà nei processi di aggregazione con i c.d. gestori locali cessati AMAT S.p.A., AIGA S.p.A., Ziretegas S.p.A. ed AMAIE S.p.A., (iv) al peggioramento del contesto macroeconomico e al conseguente aumento dei costi dell'energia, hanno generato una situazione di forte tensione finanziaria culminata, nel luglio 2018, con la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Imperia.

L'ingresso nella compagine di Rivieracqua S.p.A. avverrebbe mediante la conversione in capitale sociale di un credito vantato dal Comune di Imperia, per un importo pari a € 5.500.000; in dettaglio, l'operazione - in coerenza con quanto previsto dall'accordo di ristrutturazione tra il Comune di Imperia, Rivieracqua S.p.A. e il precedente gestore AMAT S.p.A. - prevede: i) la compensazione dei debiti/crediti tra AMAT S.p.A.² e il Comune di Imperia; ii) l'accollo liberatorio da parte di Rivieracqua S.p.A. di una quota (pari a € 5.500.000) del debito di AMAT S.p.A. verso il Comune e stralcio del debito residuo; iii) la conversione del predetto credito, da parte del Comune di Imperia, in azioni di Rivieracqua S.p.A.

L'intera operazione è risolutivamente condizionata all'ultimazione delle misure volte al risanamento di Rivieracqua S.p.A., tra cui l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti da parte del Tribunale Fallimentare (sopraggiunta in data 24 giugno 2024) e l'individuazione del nuovo socio privato entro il 31 ottobre 2024, con conseguente effettuazione, da parte di quest'ultimo, dell'apporto finanziario richiesto³.

Sulla base delle proiezioni fornite dal Commissario *ad acta* dell'ATO Idrico Ovest Provincia di Imperia, in esito all'operazione il Comune di Imperia dovrebbe acquisire una partecipazione in Rivieracqua S.p.A. pari al 28,63%⁴.

² Anche AMAT S.p.A., precedente gestore non salvaguardato del S.I.I. nel territorio del Comune di Imperia, per effetto di una molteplicità di fattori, nonché a causa del definitivo passaggio - dal 1° gennaio 2021 - della gestione del servizio idrico al gestore unico Rivieracqua S.p.A., si è trovata in una situazione di tensione finanziaria che ha determinato la messa in liquidazione della società e l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

³ Con decisione del 27 novembre 2019, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO imperiese, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Commissario *ad acta*, ha valutato "*l'opportunità di modificare il modello societario in house originariamente previsto e di ricorrere a un modello diverso (società mista) che garantisca l'apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia in termini di realizzazione degli investimenti del piano d'ambito, efficientamento del servizio, efficacia ed economicità gestionale e trasparenza dell'azione*", demandando al Commissario *ad acta* il coordinamento del percorso volto all'assunzione della gestione unitaria del S.I.I. da parte di Rivieracqua S.p.A.

La procedura aperta a doppio oggetto per la selezione del socio privato è attualmente in corso (scadenza 17 ottobre 2024), per un valore stimato di € 1.075.221.307,62. L'operatore economico che sarà individuato quale socio sarà tenuto a versare: i) € 30.000.000 (di cui € 9.252.208,50 a titolo di aumento di capitale, € 11.531.725,39 a riserva sovrapprezzo azioni ed € 9.216.066,11 per ripianamento perdite); ii) € 10.000.000 a titolo di finanziamento soci.

⁴ Secondo quanto riferito, le proiezioni ipotizzano l'ingresso nel capitale di Rivieracqua S.p.A. di tutti i comuni rientranti nell'Ambito Territoriale, salvo rettifica all'esito delle operazioni previste e della situazione economico-patrimoniale aggiornata della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni

L' art. 11, comma 1, lett. a), della l. 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175 del 2016, attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il novellato art. 5, comma 3, TUSP prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della l. 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Ne consegue che un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera, potendo l'amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022, hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato;*

ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

I parametri del controllo sono stabiliti dal legislatore e consistono nella valutazione della conformità dell'atto, con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione sui seguenti profili: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e al contenuto dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 del TUSP. Tanto premesso, si procede al vaglio della deliberazione del Consiglio comunale di Imperia n. 26 del 30 aprile 2024.

2. Rispetto delle regole di competenza (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale (la n. 26 del 30 aprile 2024), conformemente a quanto prescritto dall'art. 7, comma 1, lett. d), TUSP, che richiede che l'operazione sia autorizzata da una delibera dell'organo amministrativo dell'ente.

3. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP)

Rivieracqua S.p.A. ha natura di società per azioni e, pertanto, rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 TUSP.

Per quanto concerne, invece, la conformità ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elencando, a tale scopo, ai commi 2 e seguenti, le attività consentite.

Sul punto, come emerge dalla delibera del Consiglio comunale, l'ingresso nella compagine di Rivieracqua S.p.A. si inserisce in un quadro di risanamento della società volto alla costituzione di un sistema unitario di gestione del Servizio Idrico Integrato per tutti i comuni rientranti nell'Ambito Territoriale ATO Ovest Provincia di Imperia; elemento centrale del percorso di risanamento è rappresentato dall'individuazione del socio privato e dal successivo affidamento in concessione del S.I.I. alla suddetta società.

Ciò posto, Rivieracqua S.p.A. è una società pubblica - in prospettiva, a capitale misto pubblico-privato - che opera, secondo le previsioni statutarie, nell'ambito dei servizi pubblici, avendo per oggetto sociale esclusivo *"la gestione e l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, o di parti di esso, per l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico OVEST-Imperiese, nonché la progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi e le opere a tale Servizio necessari, funzionali e destinati, ai sensi della disciplina normativa vigente, nonché di tutti gli atti di regolazione e programmazione alla Società applicabili"* (cfr. art. 5 del nuovo statuto); in dettaglio, il S.I.I. riguarda l'insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed erogazione dell'acqua all'utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue.

Per quanto sopra, le finalità statutarie perseguite dalla società appaiono coerenti con il vincolo finalistico prescritto dall'art. 4, comma 2, TUSP.

4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite, *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne"*

gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la *"sostenibilità finanziaria"* sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale requisito deve essere puntualmente analizzato dall'amministrazione precedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella già menzionata deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne esponano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa fonte; evoluzione dei costi; indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto concerne il profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione precedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti alla società, con la situazione finanziaria dell'ente.

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *"avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata"*. Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan* (o piano equivalente).

Passando all'esame del caso di specie, la delibera del Comune di Imperia fornisce limitati elementi di valutazione circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione nei termini sopra delineati.

Iniziando dai profili oggettivi, la delibera si limita a ricostruire le complesse vicende che hanno interessato Rivieracqua S.p.A. nonché le ragioni sottese alla decisione di entrare nella compagine sociale, senza tuttavia produrre dati o informazioni che consentano di dedurre la capacità della società di garantire, ad esito del processo di risanamento, l'equilibrio economico-finanziario attraverso lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.

Al riguardo, da verifiche autonomamente condotte dalla Sezione – in particolare, sulla documentazione allegata al bando di gara attualmente in corso per la selezione del socio privato – sono emersi documenti potenzialmente rilevanti per corroborare la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa⁵. Peraltro, la solidità del percorso di rilancio di Rivieracqua S.p.A. è stata vagliata anche in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione, in cui il Tribunale di Imperia ha fatto proprie le conclusioni, sostanzialmente positive, del Commissario giudiziale circa l'affidabilità dei dati contabili su cui si fonda il piano di risanamento.

Tuttavia, si rileva che la delibera dell'Ente – che costituisce l'oggetto specifico del parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP – non fa alcun riferimento a documenti o dati contabili (es. *business plan*, analisi di fattibilità) tesi a dimostrare la sostenibilità finanziaria intesa in senso oggettivo.

Ciò si riverbera anche sui profili soggettivi, ovvero connessi alla sostenibilità dell'investimento rispetto alla situazione specifica dell'amministrazione precedente.

Su tale ultimo aspetto, infatti, la delibera si concentra esclusivamente sulle modalità di acquisizione delle quote di partecipazione nella società. Sul punto, come richiamato in premessa, il Comune di Imperia non procederà ad alcun esborso diretto, bensì alla conversione in azioni di un credito pregresso nei confronti nell'ex gestore AMAT S.p.A., per un importo complessivo di € 5.500.000⁶. Tale ipotesi – secondo quanto riportato nella delibera – è stata avallata dal Commissario *ad acta* in quanto “*riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione di affidamento a*

⁵ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla relazione di stima del valore delle azioni di Rivieracqua S.p.A., al nuovo Piano d'Ambito nonché al piano industriale della società per il periodo 2023-2029, predisposto con l'ausilio dell'*advisor* finanziario KPMG Advisory S.p.A., finalizzato ad assicurare il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e il riequilibrio della situazione economico-finanziaria.

⁶ Tenuto conto che il credito nei confronti di AMAT S.p.A. sarebbe pari a € 9.945.509, l'operazione consente un recupero rispetto al credito nominale del 55,3% circa.

regime del servizio idrico integrato, ma anche con quelli secondari emergenti relativi alla specifica situazione finanziaria del gestore uscente”.

Risultano assenti, invece, le valutazioni prospettiche circa la sostenibilità della partecipazione e il suo potenziale impatto sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente (ad es., in termini di eventuali accantonamenti). Tale aspetto appare particolarmente significativo tenuto conto che: i) nella sua pregressa gestione, Rivieracqua S.p.A. ha avuto forti tensioni finanziarie che hanno determinato, per gli enti soci, l’esigenza di procedere ad accantonamenti; ii) ad esito dell’operazione, il Comune di Imperia acquisirà una partecipazione sociale rilevante (la seconda per dimensioni), pari al 28,63% del capitale ⁷.

5. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

Come accennato, l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell’operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, ha precisato che la motivazione deve dare conto *“sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”.*

Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell’atto deliberativo è teso ad accertare che l’istruttoria condotta dall’amministrazione

⁷ In dettaglio, la partecipazione sociale del socio privato è prevista al 48%, quella del Comune di Imperia al 28,63%, quella di AMAIE/Comune di Sanremo al 22,26%, mentre la restante parte della partecipazione pubblica (1,1% circa) sarà diluita tra i restanti Comuni dell’ambito.

precedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Ciò premesso, la deliberazione in esame non si sofferma particolarmente sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità amministrativa.

Tuttavia, posta la scelta dell'ATO Idrico imperiese di ricorrere alla società a capitale misto pubblico-privato quale modello di affidamento della gestione integrata del servizio idrico e, dunque, dato lo scarso margine di discrezionalità residuante in capo all'ente precedente, senza entrare nel merito di detto affidamento - esulando lo stesso dall'esame qui effettuato - le argomentazioni esplicitate nell'atto deliberativo appaiono sufficienti a giustificare la scelta dell'acquisizione della partecipazione in Rivieracqua S.p.A.

6. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Si osserva, infine, che la delibera dell'Ente non contiene alcuna valutazione circa la compatibilità dell'operazione con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

P.Q.M.

nel richiamare le predette carenze motivazionali in merito ai profili di sostenibilità oggettiva e soggettiva dell'operazione, nelle considerazioni sopra esposte è reso il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175 del 2016, in merito all'acquisizione di una partecipazione in Rivieracqua S.p.A. da parte del Comune di Imperia.

Ferme restando le osservazioni riportate, si riservano eventuali ulteriori valutazioni nell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite a questa Sezione regionale;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, come prescritto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, al Sindaco del Comune di Imperia, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente;

ORDINA

al Comune di Imperia di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 agosto 2024.

Il magistrato relatore

Federica Lelli

Il presidente

Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria l'8 agosto 2024

Il funzionario preposto